

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Criteri e modalità di attivazione dei tirocini estivi di cui all'articolo 4-ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19.

Il giorno **19 Maggio 2014** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'articolo 14 della legge provinciale 9 agosto 2013 n. 16 che, modificando l'articolo 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 che disciplina i tirocini estivi per giovani studenti, ha previsto che i comuni e le comunità possono promuovere i tirocini estivi, alle condizioni previste dalla Giunta Provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, introducendo inoltre la possibilità per la Giunta di individuare una specifica disciplina di semplificazione;
- vista la propria deliberazione n. 2780 del 30 dicembre 2013 con la quale sono stati approvati i "Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi degli articoli 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni";
- preso atto che tale deliberazione disciplina anche i tirocini estivi, seppure senza dettare una disciplina organica, ma richiamando tale istituto in vari articoli della allegata disciplina;
- ritenuto opportuno, in ragione della peculiarità della fattispecie e della tipologia dei soggetti coinvolti, regolamentare in modo organico e specifico i tirocini estivi, anche in modo semplificato rispetto alla regolamentazione "ordinaria", approvando altresì specifici modelli di progetto formativo e convenzione;
- considerato altresì di disciplinare espressamente la possibilità da parte di Comuni e comunità di promuovere, anche autonomamente o in collaborazione con Agenzia del Lavoro, i tirocini estivi;
- ritenuto opportuno consentire per i soli tirocini promossi da istituti scolastici e formativi un anno di transizione in cui la corresponsione dell'indennità di partecipazione sia facoltativa;
- acquisito il parere positivo della Commissione provinciale per l'impiego in data 16 aprile 2014;
- acquisito il parere del Servizio supporto alla Direzione Generale, ICT e semplificazione amministrativa;
- acquisita l'intesa del Consiglio delle autonomie locali, espressa nella seduta del 7 maggio 2014;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità di attivazione dei tirocini estivi come riportati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di progetto formativo di cui all'allegato 2, lo schema di convenzione di cui all'allegato 3 e lo schema di convenzione quadro di cui all'allegato 4, costituenti parti integranti della presente deliberazione;
3. di stabilire che gli allegati alla presente deliberazione sostituiscono gli allegati alla deliberazione n. 2780 di data 30 dicembre 2013;
4. di stabilire che, su proposta della Commissione Provinciale per l'Impiego con riferimento all'anno 2014, nei soli casi in cui soggetti promotori siano gli istituti scolastici o formativi, l'indennità di partecipazione di cui all'articolo 9 dell'allegato 1. è facoltativa;
5. di dare atto che l'attuazione della presente deliberazione non comporta impegni di spesa
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento

LA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Criteria e modalità per l'attivazione dei tirocini estivi ai sensi dell'articolo 4 ter comma 3 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

I presenti criteri disciplinano modalità semplificate di attivazione dei tirocini estivi, anche in deroga a quanto previsto ai commi 3, 4 e 14, dell'articolo 4 bis della L.P. n. 19/1983.

Ai sensi dell'articolo 4 ter, comma 3 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, disciplinano le modalità di attivazione dei tirocini estivi da parte di Comuni e Comunità.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina i tirocini curricolari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative.

I presenti criteri si applicano a tutti i tirocini estivi attivati sul territorio provinciale da datori di lavoro pubblici e privati che abbiano la sede legale o filiali o unità produttive in provincia di Trento.

Articolo 2

Tirocini estivi

I tirocini estivi sono destinati a studenti che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università, istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico o accademico e l'inizio di quello successivo.

In deroga a quanto previsto al comma 1, al tirocinio estivo possono accedere gli studenti frequentanti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione a partire dal primo anno, qualora i soggetti promotori siano le istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 3

Durata

La durata del tirocinio estivo deve essere coerente con il progetto formativo e di orientamento.

I tirocini estivi non possono avere una durata superiore a tre mesi. Entro tale durata massima possono essere realizzati più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità. I periodi di maternità obbligatoria, malattia e altre cause di forza maggiore non sospendono la durata del tirocinio.

Articolo 4

Soggetti promotori

Il soggetto promotore si occupa della progettazione, dell'attivazione e del monitoraggio del tirocinio estivo; è altresì il garante della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo e di orientamento.

I tirocini estivi possono essere promossi dall'Agenzia del Lavoro, dall'università, dagli istituti scolastici e formativi anche tramite enti di formazione e dai Comuni e Comunità nei confronti degli studenti residenti oppure frequentanti istituti scolastici e formativi nel territorio di competenza.

L'Agenzia del Lavoro, l'università, gli istituti scolastici e formativi, i Comuni e le Comunità possono autonomamente stipulare convenzioni quadro a livello territoriale con le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetto ospitante.

I Comuni, le comunità, le organizzazioni datoriali a livello provinciale, l'università e gli istituti scolastici e formativi possono attivare una convenzione con l'Agenzia del lavoro nella quale possono assumere l'impegno, per ciascun tirocinio estivo, ad erogare eventualmente un'indennità di partecipazione, a collaborare alla predisposizione del progetto formativo e di orientamento e allo svolgimento del tutoraggio dell'esperienza. In tale caso soggetto promotore è Agenzia del Lavoro.

Articolo 5

Soggetto ospitante

Possono ospitare tirocinanti tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati.

Non si applicano, con riguardo al soggetto ospitante, i casi e i periodi di esclusione dalla partecipazione a percorsi di tirocinio né i limiti numerici previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale attuativa dell'articolo 4 bis della L.P. n. 19/1983.

Articolo 6

Convenzione

Il tirocinio estivo è attivato sulla base di una convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti i soggetti coinvolti nello svolgimento del tirocinio.

La convenzione può essere riferita anche a più tirocini distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione.

Articolo 7

Progetto formativo e di orientamento

Il progetto individua gli obiettivi formativi del tirocinio come apprendimenti, laddove possibile declinati in competenze. Esso è sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante, oppure dal rappresentante legale di quest'ultimo qualora minorenne o incapace. Il progetto è fornito in copia anche al tirocinante. Al termine del tirocinio il tirocinante che ha svolto almeno il settanta per cento delle presenze previste, ha diritto a ricevere dall'ente promotore un'attestazione dell'esperienza svolta.

Articolo 8

Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione

Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. Se il soggetto promotore è la Provincia o un altro soggetto accreditato la convenzione può prevedere che il soggetto che ospita il tirocinante assuma a proprio carico l'onere economico connesso alle coperture assicurative.

I tirocini estivi non sono soggetti agli obblighi di comunicazione all'Agenzia del Lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Ai fini del monitoraggio delle attività di tirocinio, i soggetti promotori comunicano all'Agenzia del lavoro, che li rende disponibili alle altre strutture provinciali interessate, a consuntivo entro l'inizio del nuovo anno scolastico o accademico, i seguenti dati:

- Cognome, nome, data di nascita, comune di residenza e codice fiscale del tirocinante
- Durata del tirocinio, in termini di giorni programmati ed effettivi
- Codice fiscale del soggetto ospitante
- Codice attività del soggetto ospitante (codice attività ISTAT 2011)

Articolo 9

Indennità di partecipazione

Nel tirocinio non è prevista alcuna retribuzione. La convenzione deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un'indennità di partecipazione al tirocinio. La convenzione stabilisce altresì se l'erogazione dell'indennità è a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante o sostenuta da entrambi e, in tale caso, la misura di compartecipazione.

L'importo dell'indennità di partecipazione al tirocinio non può essere inferiore a 300 € lordi mensili o 70 € lordi settimanali e non può eccedere i 600 € lordi mensili.

L'indennità corrisposta al tirocinante va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

Con riferimento all'anno 2014, nei soli casi in cui soggetti promotori siano gli istituti scolastici o formativi, l'indennità di partecipazione è facoltativa.

Articolo 10

Divieti

Il tirocinante non può essere assoggettato a vincoli produttivi.

Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto individuale.

E' fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assenza per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

Articolo 11

Rinvio

Per quanto non diversamente disciplinato dai presenti criteri, si richiamano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa dell'articolo 4 bis della L.P. n. 19/1983 con riguardo, rispettivamente, agli obblighi e diritti del tirocinante e agli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Articolo 12

Estensibilità ai cittadini stranieri

Le disposizioni di cui ai presenti criteri sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità, criteri e modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006.

Allegato n. 2

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(Rif.: Convenzione stipulata in data)

Tirocinante:

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____

Nato a _____ il _____

Cittadinanza _____ (se cittadino extracomunitario indicare il numero del permesso di soggiorno, la data del rilascio e la scadenza)

Residente a _____ cap _____

Indirizzo _____

Domiciliato a (se diverso dalla residenza) _____

Titolo di studio _____ conseguito il _____

Attuale condizione (barrare la casella):

Studente scuola superiore

Universitario

Studente formazione professionale

Frequentante corso post-diploma

Frequentante corso post-laurea

Soggetto ospitante:

Ragione sociale _____

Partita I.V.A. _____

Sede legale _____

Comune _____ cap _____

Telefono _____ Fax _____

e-mail _____ PEC _____

Legale rappresentante o delegato aziendale _____

Settore economico _____ codice ATECO _____

Sede del tirocinio _____

Comune _____ cap _____

Telefono _____ Fax _____

e-mail _____

Area funzionale di inserimento del tirocinante _____

Tempo di accesso ai locali (orario giornaliero) _____

Durata del tirocinio (n. mesi) _____ Durata: dal _____ al _____

Tutori:

Tutore indicato dal soggetto promotore: _____ Tel. _____

Referente aziendale: _____ Tel: _____

Ruolo del referente aziendale nell'impresa _____

Polizze assicurative:

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. _____ Polizza assicurativa per l'estero _____

Compagnia assicuratrice _____ Responsabilità civile n. _____

Descrizione ed obiettivi del progetto formativo e di orientamento

Attività previste: _____

Obiettivi formativi del tirocinio (individuati come apprendimenti, laddove possibile declinati in competenze, anche di base o trasversali):

Facilitazioni previste (buoni mensa, rimborsi spesa trasporto casa-lavoro):

Indennità di partecipazione al tirocinio*: (minimo 70 € settimanali o 300 € mensili, massimo € 600,00 mensili) pari a € _____

Pagamento a carico di: _____

Previsione di trasferta all'estero per il tirocinante SI NO

* facoltativa, per l'anno 2014, qualora il soggetto promotore sia un istituto scolastico o formativo anche tramite enti di formazione

Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.
- garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, le informazioni o le conoscenze in merito all'attività lavorativa e/o ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Per l'erogazione dell'indennità, se prevista, il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa all'esperienza svolta.

Al fine del rilascio di tale attestazione il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

Obblighi del Soggetto ospitante:

- rispettare le modalità di svolgimento del tirocinio concordate nel presente progetto;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- garantire inoltre un'adeguata formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
- designare un referente che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio, ovvero, se artigiano privo di dipendenti, formare e seguire personalmente il tirocinante;

- collaborare con il soggetto promotore alla redazione dell'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti durante l'attività di tirocinio;
- fornire, in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;
- assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
- non aggravare di costi aggiuntivi il tirocinante per il caso di invio in missione.

Avvertenze:

Il tirocinante ed il soggetto ospitante sono invitati a comunicare tempestivamente eventuali difficoltà che dovessero sorgere durante lo svolgimento dello stage al tutor del soggetto promotore.

Luogo _____ data _____ Firma per il soggetto promotore

Luogo _____ data _____ Firma per il soggetto ospitante

Luogo _____ data _____ Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante*

*se minorenne o incapace:

Il sottoscritto genitore (o chi ne fa le veci)/legale rappresentante _____ autorizza _____ a partecipare al tirocinio e ne condivide la richiesta.

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, art. 13:

1. i dati verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
4. titolare del trattamento dei dati sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante;
5. in ogni momento il tirocinante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003

Attestazione

Si attesta che è stato svolto il percorso di tirocinio, per una durata complessiva pari o superiore al 70 per cento delle ore complessive previste e si conferma la realizzazione dell'attività formativa prevista dal presente Progetto.

Si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge.

Descrizione dell'esperienza svolta (declinata laddove possibile in competenze, anche di base o trasversali):

Data _____

Data _____

Per il soggetto promotore (timbro e firma)

Per il soggetto ospitante (timbro e firma)

Allegato n. 3

CONVENZIONE DI TIROCINIO ESTIVO

ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università, istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado, promuove tirocini estivi per giovani studenti ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, e dei criteri e modalità di attuazione previsti dalla deliberazione di Giunta provinciale attuativa degli stessi. Ai tirocini estivi, qualora i soggetti promotori siano istituzioni scolastiche e formative, possono accedere gli studenti frequentanti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione a partire dal primo anno;
- ai sensi del comma 3, dell'art. 4 bis della sopraccitata norma i tirocini sono regolati da una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante o associazioni dei datori di lavoro;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Si stipula la presente convenzione atta a regolare i rapporti tra, via, c.f., rappresentata da nato a ..., il in qualità di; d'ora in avanti denominato "soggetto promotore" e l'Azienda/Istituzione/Ente ...con sede legale in ... c.f. n., partita I.V.A., d'ora in poi per brevità denominata "soggetto ospitante", rappresentata da, nato a ..., il in qualità di

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19,(riportare la denominazione del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. soggetti in tirocinio formativo e di inserimento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore)

Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, predisposto per ciascun tirocinante. Gli obiettivi possono essere individuati come apprendimenti, laddove possibile declinati in competenze, anche di base o trasversali.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, e da un referente indicato dal soggetto ospitante.

Articolo 2 – Durata e limiti del tirocinio

La durata del tirocinio è coerente con il progetto formativo e di orientamento.

Il tirocinio ha una durata massima non superiore a tre mesi (proroghe comprese).

Entro tale durata massima possono essere realizzati più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità.

I periodi di maternità obbligatoria, malattia e altre cause di forza maggiore non sospendono la durata del tirocinio.

I tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

Articolo 3 – Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti.

Al fine del rilascio di tale attestazione il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

Articolo 4 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa degli stessi:

- redige il progetto formativo e di orientamento;
- individua un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente del tirocinio, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilascia al tirocinante al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti, redatta d'intesa con il referente del tirocinio;
- segnala, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, dando al contempo cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;
- interrompe il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato; di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia;
- segnala ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

La funzione di soggetto promotore non è cumulabile con quella di soggetto ospitante.

Articolo 5 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa degli stessi:

- informa il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;

- designa un referente del tirocinio che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collabora alla redazione dell'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti;
- informa periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- fornisce in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- comunica al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

Articolo 6 – Indennità di partecipazione

Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante *oppure* il soggetto promotore od entrambi (indicare il soggetto) corrisponderà al tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad euro _____ (minimo 70 € settimanali o 300 € mensili, massimo € 600,00 mensili).

Per l'erogazione della indennità il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

L'indennità corrisposta va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

Oppure, qualora il tirocinio, per l'anno 2014, sia promosso da istituti scolastici o formativi:

Per le attività svolte nel corso del tirocinio non è prevista alcuna erogazione dell'indennità di partecipazione;

Articolo 7 – Assicurazione e comunicazioni obbligatorie

Il soggetto promotore *oppure* il soggetto ospitante (indicare il soggetto):

- provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero. Se il soggetto promotore è la Provincia o un altro soggetto accreditato la convenzione può prevedere che il soggetto che ospita il tirocinante assuma a proprio carico l'onere economico connesso alle coperture assicurative.
- si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore *oppure* al soggetto ospitante;

I tirocini estivi non sono soggetti agli obblighi di comunicazione all'Agenzia del Lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Ai fini del monitoraggio delle attività di tirocinio, i soggetti promotori comunicano all'Agenzia del lavoro, che li rende disponibili alle altre strutture provinciali interessate, a consuntivo entro l'inizio del nuovo anno scolastico o accademico, i seguenti dati:

- Cognome, nome, data di nascita, comune di residenza e codice fiscale del tirocinante
- Durata del tirocinio, in termini di giorni programmati ed effettivi
- Codice fiscale del soggetto ospitante
- Codice attività del soggetto ospitante (codice attività ISTAT 2011)

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante ed il soggetto promotore.

Articolo 9 – Rinvii

Per quanto non diversamente disciplinato da questo regolamento, si richiamano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa dell'art. 4 bis della L. P. n. 19/1983 con riguardo, rispettivamente, agli obblighi e diritti del tirocinante e agli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Per il soggetto promotore

.....

Legale Rappresentante

(timbro e firma)

Data, _____

Per il soggetto ospitante

.....

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

Data, _____

CONVENZIONE QUADRO

ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

premessi che:

- il Soggetto promotore (indicare il soggetto) e l'Associazione qui rappresentata convengono sulla necessità di favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università, istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado;
- che Soggetto promotore (indicare il soggetto) ha facoltà di attivare, in base alla disciplina provinciale vigente, tirocini estivi per giovani studenti (qualora il soggetto promotore sia un istituto scolastico e formativo potranno accedere ai tirocini estivi gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione a partire dal primo anno);

tra

l'Associazione, rappresentata da..... che interviene ed agisce nella sua qualità di

e

il soggetto promotore (indicare il soggetto), rappresentata da, che interviene ed agisce nella sua qualità di

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento presso le imprese associate alle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro facenti capo a
2. I contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei tirocini sono contenuti in uno specifico progetto formativo e di orientamento, predisposto per ciascun tirocinante, il cui facsimile è allegato alla presente convenzione. Nel progetto vengono indicati il nominativo del tirocinante, l'Azienda ospitante, il nominativo del tutore del soggetto promotore e dei referenti del tirocinio incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.

3. La durata del tirocinio è coerente con il progetto formativo e di orientamento.
Il tirocinio ha una durata massima non superiore a tre mesi (proroghe comprese).
Entro tale durata massima possono essere realizzati più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità.
I periodi di maternità obbligatoria, malattia e altre cause di forza maggiore non sospendono la durata del tirocinio.
I tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

4. I soggetti ospitanti si impegnano a:

- informare il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;
- designare un referente che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collaborare alla redazione dell'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti;
- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

5. Il soggetto promotore si impegna a:

- redigere il progetto formativo e di orientamento.
- individuare un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità con il progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente del tirocinio, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilasciare al tirocinante al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti, redatta d'intesa con il referente aziendale;
- segnalare, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, dando al contempo cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;
- interrompere il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato; di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia;
- segnalare ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

La funzione di soggetto promotore non è cumulabile con quella di soggetto ospitante.

6. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.
Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali. E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.
Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti, Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.
In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.
7. Il soggetto promotore *oppure* il soggetto ospitante (indicare il soggetto):
- provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero;
 - si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore *oppure* al soggetto ospitante
 - comunica all'Agenzia del lavoro, che li rende disponibili alle altre strutture provinciali interessate, a consuntivo entro l'inizio del nuovo anno scolastico o accademico, i seguenti dati:
 - Cognome, nome, data di nascita, comune di residenza e codice fiscale del tirocinante
 - Durata del tirocinio, in termini di giorni programmati ed effettivi
 - Codice fiscale del soggetto ospitante
 - Codice attività del soggetto ospitante (codice attività ISTAT 2011)
8. Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante *oppure* il soggetto promotore od entrambi (indicare il soggetto) corrisponderà al tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad euro _____ (minimo € 70 settimanali o 300 € mensili, massimo € 600,00 mensili).
Per l'erogazione della indennità il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.
L'indennità corrisposta va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.
Oppure, qualora il tirocinio, per l'anno 2014, sia promosso da istituti scolastici o formativi:
Per le attività svolte nel corso del tirocinio non è prevista alcuna erogazione dell'indennità di partecipazione.
9. La presente Convenzione produce i propri effetti dalla data di sottoscrizione, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno fino al termine del 31.12....., salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

10. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto promotore e l'Associazione firmataria della convenzione.

11. Le norme della presente Convenzione si applicano al soggetto promotore e alle imprese associate all'Associazione Nessuna responsabilità farà capo a quest' ultima per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge da parte di imprese durante lo svolgimento del tirocinio.

12. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa dell'articolo 4 bis della L. P. n. 19/1983, con riguardo rispettivamente, agli obblighi e diritti del tirocinante e agli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Per il soggetto promotore

Il

Data, _____

Per l'Associazione

.....

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

Data, _____